



AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI A BOLOGNA IN VIA DELLA TORRETTA 1 – VIA PIRANDELLO 3/2, 4/3, 5, 6 – VIA LIBIA 53 – VIA CENCETTI 3 DESTINATI AD ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E ISCRITTE O IN FASE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

In esecuzione della determinazione dirigenziale DD/PRO/2023/1693 PG n. 55637/2023

Art. 1 - Ambiti di intervento

Il Quartiere San Donato-San Vitale assegnatario degli immobili di seguito elencati, con il presente avviso, intende destinare gli stessi secondo quanto previsto all'Art. 2 – Obiettivi e finalità:

- 1) **Via della Torretta 1 (PLANIMETRIA ALLEGATA)** Gli immobili, che costituiscono bene indisponibile, constano di 2 locali e un'area antistante:
 - **sub 1** con superficie complessiva di 103,66 mq al piano terra; identificato al Catasto Fabbricati di Bologna al foglio 167 mappale 286, (Cod. Inv. B/279 categoria C/2) valore locativo € 4.200,00/anno;
 - **sub 2** con superficie complessiva di 117 mq al piano terra, al primo piano e area antistante recintata di 630 mq; identificato al Catasto Fabbricati di Bologna al foglio 167 mappale 286, valore locativo (categoria C/2) Euro € 3.000,00/anno ed area esterna identificata al Foglio 167 mappale 216.

- 2) **Via Pirandello (PLANIMETRIA ALLEGATA)** Gli immobili, che costituiscono bene indisponibile :
 - **Via Pirandello n.3/2 e aree circostanti** (pos. inv. B/251 e B/270) Superfici lorde edificio mq.136 circa; due tettoie mq. 46,00; rifugio gatti mq.14,00; area verde mq.2.507 aree circostanti -mq.4.489 – valore locativo € 11.890,00/anno (centro agreste) valore locativo aree circostanti € 4.040,00/anno - Dati Catastali : Foglio 129, Particella 633, (Cod. Inv. B251 categoria E/9) e aree circostanti - Dati Catastali Foglio 129, Particella 41 – 631;
 - **Via Pirandello n.4/3** - superficie lorda = mq.632,78 (piano terra+ piano 1) superficie lorda ragguagliata = mq.498,12 (piano terra+ piano 1) - valore locativo € 49.315,00/anno - Dati Catastali Foglio 129, Particella 590, Sub 2-3 (Cod. Inv. B268 categoria C/1);
 - **Via Pirandello n.5 e aree circostanti** superficie lorda = mq.158,74 (piano terra+ piano 1); superficie lorda ragguagliata = mq.119,55 - valore locativo_€ 4.880,00/anno nota - l'area cortiliva individuata in planimetria con barratura rossa e catastalmente identificata sub 8 - particella 630 – Dati Catastali foglio 129 è comune agli edifici di via Pirandello 3 (sub 7) e via Pirandello 5 (sub 1) - Dati Catastali Foglio 129, Particella 630 sub 1 (Cod. Inv. B270 categoria D/10);
 - **Via Pirandello n. 6 e aree circostanti** superficie lorda = mq.340,71 (piano terra+ piano 1) valore locativo € 24.530,00/anno – Dati Catastali foglio 129, Particella 590, Sub 4 (Cod. Inv. B268 categoria C/1); area circostante-pista di pattinaggio di mq.800; area recintata mq. 3.621 circa-aree circostanti valore locativo € 5.760,00/anno - Dati Catastali foglio 129, particella 590 sub 1;

- 3) **Via Libia 53** (secondo piano) – Dati Catastali Foglio 193, Particella 68, Sub 4 (Cod. Inv. B48 parte) sede del servizio psicomotorio territoriale “La casa sull’Albero”; valore locativo in corso di definizione.

I locali appartenenti al patrimonio demaniale del Comune di Bologna di cui alla planimetria allegata constano di :

- Locale 63: aula polivalente, mq 43,86 circa
- Locale 64: palestra psicomotoria mq 67,52 circa
- Locale 65: aula polivalente, mq 43,94 circa
- Locale 77: ufficio a due postazioni, mq 16,06 circa

- Locali 79, 80, 81 e 82: n. 2 antibagni e n. 2 bagni con servizi igienici.
- Locale 83: ufficio mq 17,46 circa;

4) **Via Cencetti n. 3 Dati Catastali** foglio 191 particella 614, sub.8 categoria B/4 mq 73 e sub. 9 (ex via Barontini 17/C) categoria B/4 mq 110,50 valore locativo € 19.300,00/annuo

Art. 2 – Obiettivi e finalità

I predetti immobili dovranno essere destinati al perseguimento delle seguenti finalità e obiettivi:

- **I locali siti in via della Torretta 1**, in considerazione della loro collocazione in un contesto caratterizzato dal rischio degrado, dovranno essere destinati a magazzino con finalità di presidio e controllo sociale del territorio con un progetto di utilizzo tale da offrire anche la sistemazione dell'area esterna nonché ogni altra manutenzione che si renda necessaria.
- **I locali siti in via Via Pirandello 3/2-4/3-5-6** dovranno essere destinati allo svolgimento di un progetto di pubblico interesse con attività che potranno avere funzione sociale, di promozione dello sviluppo civile della comunità locale e di educazione ambientale e consistere in attività sociali e ricreative di vario genere, attività a carattere didattico-educativo, attività di cura ed educazione ambientale, ecc. L'assegnatario dovrà svolgere, con cadenza annuale, presso i medesimi locali, attività gratuite quali corsi e laboratori, educazione ambientale, informazione sui servizi rivolta alla cittadinanza e raccolta segnalazioni sulle criticità territoriali, ospitalità di associazioni di volontariato, gestione e cura degli animali e dell'area verde della fattoria urbana, realizzazione di orti didattici per le scuole;
 favorire lo scambio intergenerazionale, offrire occasioni alla popolazione anziana per mantenere ed ampliare la loro vita di relazione attraverso spazi di accoglienza ludico-ricreativa;
 il soggetto assegnatario dovrà garantire la disponibilità dell'immobile al Quartiere San Donato-San Vitale, senza alcun onere, per almeno 6 (sei) giorni all'anno per iniziative promosse direttamente dal Quartiere e/o da altri soggetti in collaborazione con lo stesso;
 saranno particolarmente apprezzate le proposte progettuali contenenti progetti di ammodernamento ed efficientamento dell'impiantistica dell'immobile e di riqualificazione della pista di pattinaggio adiacente al Centro Commerciale Pilastro per recuperarlo quale importante luogo di aggregazione della comunità locale in particolare per i giovani e le loro famiglie. Tali interventi, così come gli altri eventualmente proposti dall'assegnatario, potranno essere realizzati a scapito dei canoni.
- **I locali siti in via Libia 53** dovranno essere destinati a:
 - promuovere, diffondere e favorire la pratica psicomotoria intesa come linguaggio capace di sostenere il benessere e lo sviluppo globale del bambino;
 - promuovere la realizzazione di laboratori a supporto della crescita;
 - promuovere la realizzazione di laboratori/attività, rivolte anche ai bambini e alle bambine in situazione di disabilità grave, finalizzati a supportare lo sviluppo, la crescita e la socializzazione;
 - riconoscere ed arricchire le competenze dei genitori, attraverso momenti di scambio e confronto;
 - costruire una rete di relazione stabile con i Servizi del Quartiere, con particolare riferimento ai nidi e alle scuole dell'infanzia del sistema formativo integrato, presenti nel Quartiere San Donato-San Vitale, al fine di accrescere le competenze del personale educativo;
 - favorire l'accesso ai servizi offerti da parte dei bambini e delle bambine che li frequentano, a seguito di richiesta di collaborazione e di valutazione congiunta con i pedagogisti dei singoli Servizi
 - qualificare l'offerta educativo-formativa presente sul territorio, in un raccordo sinergico e di sussidiarietà con il mondo delle cooperative e dell'associazionismo, anche attraverso la disponibilità a realizzare incontri psicomotori gratuiti a favore dei gruppi socio educativi del quartiere o di altri gruppi per i quali il SEST dovesse farne richiesta.
- **I locali siti Via Cencetti n. 3**, dovranno essere destinati ad associazioni di ausiliari di prossimità, coinvolti nei patti di collaborazione in materia di sicurezza integrata intesa quale prevenzione e contrasto ad ogni forma di violenza, abuso, discriminazione, degrado e cura della comunità con parte delle attività espressamente definite a favore del Quartiere.
 Saranno particolarmente apprezzate le proposte che comprenderanno sia interventi di formazione che di sensibilizzazione sui predetti temi.

Art. 3 - Destinatari dell'avviso pubblico

Gli immobili sopra descritti sono destinati ai soggetti, anche in raggruppamento tra loro, di cui all'art. 3

lettere a) b e c) del **regolamento sulle forme di collaborazione tra soggetti civici e amministrazioni per lo svolgimento delle attività di interesse generale e per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani**

Nel caso di associazioni riunite, si dovrà conferire mandato con rappresentanza ad una di esse, individuata come capofila e con cui il Quartiere avrà tutti i rapporti gestionali e amministrativi, che dovrà essere compresa tra i soggetti sopra indicati.

I soggetti ammessi al presente avviso non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente per la stipulazione di contratti con Pubbliche Amministrazioni e non si devono trovare in situazioni di morosità nei confronti dell'Amministrazione Comunale e/o di lite pendente, salvo piani di rientro approvati dall'Amministrazione e puntualmente rispettati dal concessionario.

Art. 4 - Modalità di descrizione dei progetti/attività

Il progetto e le attività che saranno presentati per l'assegnazione dei locali in oggetto dovranno prevedere il perseguimento e la realizzazione degli obiettivi e delle finalità previsti all'art.2;

Art. 5 - Criteri di valutazione dei progetti/attività

I progetti saranno valutati, ai fini dell'assegnazione dei locali, previa verifica dei requisiti richiesti, da una apposita commissione tecnica nominata e presieduta dalla Direttore del Quartiere.

I progetti qualitativi verranno valutati e selezionati secondo i seguenti criteri:

Qualità del progetto : coerenza con le finalità richiamate nel presente 'avviso all'art. 2, sostenibilità, fattibilità, innovatività	Fino a punti 70
Esperienza maturata nell'ambito del lavoro di rete, nel raccordo con istituzioni, progetti e realtà territoriali, con particolare riferimento alle zone in cui verranno realizzati i servizi.	Fino a punti 20
Progetti presentati da associazioni che possano dimostrare un radicamento nel territorio del Quartiere San Donato-San Vitale in termini di iscritti residenti e/o di attività realizzate nel territorio (a tal fine dovrà essere presentata idonea documentazione)	Fino a punti 10

Il punteggio massimo attribuibile al progetto qualitativo è pari a 100 punti.

Art. 6 - Modalità di assegnazione dei locali

I progetti dovranno ottenere un **punteggio minimo di idoneità pari a 60 punti** per la valutazione della qualità del progetto stesso. I progetti che non raggiungeranno la soglia minima saranno esclusi dalla selezione.

Al termine della valutazione dei progetti presentati, sarà predisposta una graduatoria che terrà conto del punteggio attribuito al progetto. I locali saranno assegnati al soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto per il progetto.

Art. 7 – Canone

Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento sulle forme di collaborazione tra soggetti civici e amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale e per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani, il canone previsto per l'uso dell'immobile è calcolato in una percentuale del canone locativo di riferimento avuto riguardo alla valutazione dell'impatto sociale del progetto così come delineato negli avvisi.

La percentuale di abbattimento che può arrivare al 100% è calcolata in relazione alla qualità complessiva del progetto presentato e della sua rispondenza alle linee di indirizzo e di mandato del Quartiere e al punteggio ottenuto in sede di valutazione del progetto stesso. Per punteggi superiori o uguali a 90 punti ci sarà l'abbattimento del 100%, per punteggi inferiori l'abbattimento sarà proporzionale al punteggio ottenuto.

Art. 8 - Durata dell'assegnazione dei locali e cause di cessazione anticipata.

A norma dell'art 23.4 del **Regolamento sulle forme di collaborazione tra soggetti civici e amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale e per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani**, la durata dell'assegnazione dei locali è stabilita “per un periodo massimo di anni 4 eventualmente rinnovabili per altri 4 con atto espresso e motivato in relazione al positivo andamento delle attività”:

Alla scadenza, il bene immobile sarà restituito alla piena disponibilità del Comune, libero e sgombero da

persone e cose, in buono stato manutentivo fatto salvo il normale degrado d'uso, senza necessità di preventivo atto di disdetta.

Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto al soggetto gestore all'atto della riconsegna.

Qualora, alla scadenza dell'assegnazione, il soggetto gestore non provveda alla riconsegna dell'immobile libero e sgombero da persone e cose (escluso quanto eventualmente dato in dotazione dal Comune), sarà ritenuto unico responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento.

Il soggetto gestore ha la facoltà di recedere con preavviso di mesi tre da comunicarsi al Quartiere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Costituisce causa di **revoca della convenzione**, previa diffida scritta, lo svolgimento di una programmazione concreta delle attività non concordata con il Quartiere, nonché il mancato rispetto delle normative vigenti sulla destinazione d'uso dell'immobile, delle normative sulla sicurezza e delle regole di convivenza con il vicinato (ad es. immissioni rumorose, afflusso di persone, rispetto di tutte le altre prescrizioni applicabili, ecc.) nonché delle ulteriori prescrizioni e regole di comportamento sullo svolgimento delle attività di progetto, che il Quartiere si riserva di stabilire tenuto conto della peculiarità del contesto urbano, ambientale e sociale in cui è ubicato l'immobile in oggetto.

Art. 9 - Oneri a carico del soggetto gestore

Saranno a carico del soggetto gestore, oltre il canone:

- a) disponibilità di giornate per il Quartiere San Donato-San Vitale degli spazi, senza alcun onere, per un max di 6 (sei) giorni all'anno per iniziative promosse direttamente dal Quartiere e/o da altri soggetti in collaborazione con lo stesso;
- b) tutte le spese inerenti la stipulazione della convenzione (bolli, spese di registrazione, ecc.) per l'assegnazione dell'immobile;
- c) l'acquisizione di qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di assenso necessari per lo svolgimento delle attività poste in essere nei locali concessi;
- d) l'acquisizione e manutenzione di attrezzatura idonea per qualità e quantità al raggiungimento degli obiettivi previsti;
- e) l'apertura, chiusura dei locali relativamente all'accesso degli utenti e del pubblico, secondo gli orari concordati con il Quartiere, nonché custodia dei locali, attrezzature e beni mobili ivi presenti;
- f) la manutenzione ordinaria dei locali, compresa la pulizia degli spazi comuni presenti. Ai fini della corretta identificazione degli interventi, si applica l'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Testo Unico Edilizia). In particolare per interventi di manutenzione ordinaria si intendono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- g) tutti gli oneri fiscali e tributari (compresa la tassa sui rifiuti) connessi e/o conseguenti all'utilizzo dell'immobile, con la sola esclusione di quelli che, per espressa disposizione di legge, gravano sulla proprietà;
- h) le spese per le utenze che potranno essere direttamente intestate, o rimborsate al Comune allorché non sia possibile l'intestazione diretta delle utenze;
- i) tutte le spese per le volturazioni delle utenze che saranno direttamente intestate.

Art. 10 - Obblighi a carico del gestore

Il gestore dovrà:

- utilizzare il bene oggetto di concessione con le modalità e secondo le finalità previste dalla convenzione che sarà sottoscritta tra le parti e restituirlo all'Amministrazione alla scadenza stabilita senza necessità di preventivo atto di disdetta;
- non cedere ad altri, nemmeno a titolo gratuito, l'utilizzo anche parziale del bene, senza previo assenso del Quartiere;
- non adibire gli spazi concessi o parte di essi, a sala giochi per usi non ricreativi e sociali, ovvero non installare apparecchi automatici ad essi adibiti quali ad esempio slot-machine, videolottery o comunque apparecchi che abbiano come elemento preponderante l'aleatorietà e possano procurare dipendenza;
- escludere l'utilizzo del bene per attività o interventi che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia o che esibiscano o praticino forme di discriminazione.

L'inosservanza di quanto dichiarato o del divieto stabilito dal primo periodo del presente comma costituisce causa di decadenza dall'assegnazione";

- presentare annualmente (entro 60 giorni dalla conclusione dell'anno solare) all'Ufficio Affari Istituzionali una relazione dettagliata sulle attività svolte corredata da rendicontazione redatta secondo l'Allegato 2 al presente avviso - Rendicontazione. La relazione e i documenti di rendicontazione economica/sociale devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto gestore. Il Quartiere potrà richiedere ulteriori dati, informazioni, documentazione, report relativi al bene concesso;
- attraverso il proprio sito internet pubblicare lo Statuto e i propri Bilanci, evidenziando in caso di utili, la loro destinazione ed inoltre dovranno essere evidenziate le seguenti informazioni:
 - l'ammontare del supporto fornito dal Comune in via indiretta (ad esempio l'abbattimento del canone);
 - le attività effettivamente svolte e i risultati conseguiti, in relazione a quanto previsto dalla convenzione.

L'utilizzo del logo del Comune e/o del Quartiere San Donato-San Vitale deve essere richiesto e autorizzato.

Inoltre è data la possibilità di inserire le attività svolte sul proprio profilo costituito presso il Sito Iperbole nella sezione Comunità.

Art. 11 - Oneri del Comune di Bologna

Sono a carico del Comune di Bologna gli interventi di manutenzione straordinaria dei locali.

Ai fini della corretta identificazione degli interventi, si applica l'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Testo Unico Edilizia). In particolare: per interventi di manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

Art. 12 - Manutenzione dell'immobile

1. L'immobile è concesso in uso nello stato di consistenza e conservazione in cui si trova di cui il Concessionario dichiara di avere piena conoscenza, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti o che abbiano ragione legale di esistere. Il Concessionario dichiara, in particolare, di avere piena conoscenza che l'immobile non è affetto da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso stabilito.

2. La manutenzione ordinaria dell'immobile è a carico del Concessionario, a sua cura e spese. Il Concessionario si obbliga a mantenere l'immobile in buono stato di consistenza e conservazione, tenendo indenne il Concedente da ogni onere relativo ai necessari interventi. Ogni intervento dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei beni di interesse storico ed artistico, fermo restando l'ottenimento dei preventivi nulla-osta da parte degli Enti/Uffici competenti.

3. La manutenzione straordinaria dell'immobile è a carico del Concedente. Eventuali interventi da parte del Concessionario di manutenzione straordinaria dell'Immobile devono essere preventivamente autorizzati dal Concedente, fermo restando quanto indicato al successivo punto 6. L'eventuale rilascio dell'autorizzazione, a discrezione del Concedente, sarà subordinato alla presentazione di apposita fidejussione a garanzia degli impegni correlati ai lavori ed eventualmente anche a garanzia degli impegni correlati alla rimessa in pristino. Non saranno autorizzati interventi di manutenzione straordinaria che comportino alterazioni dei luoghi incompatibili con l'assetto architettonico, distributivo e strutturale del bene (es.: canne fumarie, creazione di vani/fori, etc).

4. In difetto di espresso accordo con il Concedente, il Concessionario non ha diritto ad alcuna indennità o rimborso per i miglioramenti apportati all'Immobile o per gli interventi di manutenzione straordinaria e le addizioni eseguiti sullo stesso.

5. Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a propria cura e spese, le opere di adeguamento dell'Immobile volte al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, in conformità alle norme legislative, regolamentari e dei contratti collettivi del lavoro, tempo per tempo vigenti, previa espressa autorizzazione del Concedente ove necessaria in relazione alla tipologia degli interventi. Il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Concedente da interventi volti al mantenimento della specifica idoneità dell'Immobile all'attività esercitata.

6. Il Concessionario dichiara di essere pienamente edotto che i progetti di opere di qualunque genere, che intende eseguire all'interno dell'Immobile, soggiacciono alla normativa di cui al D.Lgs. n.42/2004 e pertanto all'ottenimento dei preventivi nulla-osta da parte degli Enti/Uffici competenti ed all'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.

7. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo posti in capo al Concessionario determina la facoltà del Concedente di dichiarare la decadenza della concessione con efficacia immediata, impregiudicato, altresì, il diritto del Concedente al risarcimento dei danni subiti anche in conseguenza della decadenza della concessione.

Art. 13 - Garanzie

Contestualmente alla sottoscrizione della convenzione il gestore dovrà garantire il puntuale rispetto di tutte le obbligazioni previste mediante presentazione di garanzia fideiussoria a prima richiesta tramite Istituto Bancario o con Impresa di Assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni per un importo minimo non inferiore a tre mensilità incluso l'eventuale abbattimento del canone oppure mediante deposito cauzionale per almeno tre mensilità.

Per quanto riguarda la garanzia fideiussoria questa dovrà avere validità pari al periodo di durata dell'assegnazione, e dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del C.C.;
- c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 C.C..

La garanzia fideiussoria sarà svincolata alla scadenza della convenzione, previa verifica dello stato dei luoghi e dell'adempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 14 – Responsabilità/Coperture assicurative

- Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro (RCT/O): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Bologna) e per infortuni sofferti da prestatori di lavori subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte ed autorizzate in base alla convenzione siglata con il Comune di Bologna relativamente all'immobile in oggetto, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa nè eccettuata.

Tale copertura dovrà prevedere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a:

- RCT Euro 1.000.000,00

- RCO Euro 1.000.000,00

e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- * conduzione dei locali, strutture, beni, inclusa l'eventuale concessione dei medesimi a terzi per gli utilizzi e le finalità stabilite dalla concessione;
- * committenza di lavori e servizi in genere;
- * Rc derivante dalla preparazione, somministrazione e smercio di cibi e bevande;
- * organizzazione di manifestazioni culturali o altre;
- * danni a cose in consegna e/o custodia;
- * danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni del concessionario o da esso detenuti;
- * danni subiti ed arrecati a terzi da prestatori di lavoro (inclusi i soci, i volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il concessionario si avvalga), che partecipino all'attività oggetto della convenzione;
- * Rc personale dei dipendenti, soci, collaboratori, volontari ed ogni altro soggetto che partecipi all'attività oggetto della convenzione;
- * interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- * danni da lavori di ordinaria manutenzione;
- * danni da installazione, montaggio e smontaggio di beni e/o attrezzature;
- * danno biologico;
- * danni non rientranti nella disciplina "INAIL";

* Clausola di “Buona Fede INAIL”.

- Incendio e rischi accessori:

* per danni arrecati ai locali, strutture, beni affidati a qualsiasi titolo dal Comune di Bologna, mediante garanzia RISCHIO LOCATIVO per un valore (pari al valore “a nuovo” dei beni medesimi) di Euro 200.000 compresa garanzia “Ricorso Terzi” per un massimale non inferiore a Euro 500.000,00 per sinistro,

* per danni ai propri beni, comprensiva di una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune (e suoi collaboratori) per quanto risarcito/indennizzato ai sensi della polizza stessa.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze non esonerano il concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative. Prima della sottoscrizione del contratto e con almeno 5 giorni d'anticipo rispetto ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate e fatto obbligo al concessionario di produrre al Comune di Bologna idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto e per tutto l'eventuale periodo di detenzione dei beni anche oltre la scadenza contrattuale.

Il Concedente è altresì esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti alla sua volontà. Nessun diritto a compensi e indennizzi spetterà al concessionario per gli eventuali danni e disagi che gli potessero derivare in conseguenza di lavori che venissero eseguiti nell'Immobile ovvero nelle vie e/o piazze adiacenti alla cosa concessa.

L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Il gestore esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che il soggetto gestore stesso dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata al Quartiere al momento della sottoscrizione della concessione e comunque entro 10 giorni dalla stessa.

Art. 15 - Cause di risoluzione, sospensione e revoca

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per necessità di utilizzo dei locali per pubblica utilità, senza che al gestore nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.

Il Quartiere si riserva comunque la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa diffida e successiva comunicazione al gestore, in caso di:

- omessa presentazione della documentazione richiesta;
- destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli concessi;
- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione, o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;
- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- frode dimostrata dal gestore in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della conduzione dei locali;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dal gestore, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.
- Clausola risolutiva per inadempimento, che prevede la risoluzione del contratto in caso di morosità.

La mancata corresponsione del canone pattuito o di quanto dovuto all'Amministrazione per consumi, se protratta oltre novanta giorni dalla data della richiesta, dà luogo alla decadenza di diritto dell'assegnazione, salva e impregiudicata ogni altra azione promossa dall'Amministrazione per il recupero dei crediti.

Art. 16 - Controversie

Per la definizione di qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine dell'assegnazione, è competente il Foro di Bologna.

Art. 17 - Modalità di presentazione delle richieste di assegnazione

Le domande relative ai presenti Avvisi dovranno pervenire, a pena di esclusione,

entro le ore 24 del 20/02/2023

esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo: affariistituzionalisandonatosanvitale@comune.bologna.it

Si raccomanda:

- di verificarne l'avvenuta consegna;
- di verificarne l'effettiva ricezione che sarà comprovata da specificata comunicazione dell'Ufficio Affari Istituzionali Contratti, Convenzioni e supporto Giuridico. In assenza di tale riscontro si invita a contattare, tassativamente entro i termini sopra indicati, i seguenti numeri telefonici: 051 219 6875 - 6819.

Il Quartiere San Donato-San Vitale non si assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione della richiesta in assenza delle suddette verifiche da parte del proponente.

L'oggetto della mail dovrà contenere **oltre all'indicazione del mittente** la seguente dicitura:

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI A BOLOGNA IN VIA DELLA TORRETTA 1 – VIA PIRANDELLO 3/2, 4/3, 5, 6 – VIA LIBIA 53 – VIA CENCETTI 3 DESTINATI AD ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E ISCRITTE O IN FASE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE PER L'IMMOBILE SITO IN VIA...

La mail dovrà contenere la seguente documentazione in formato pdf:

- 1 - modulo compilato (Allegato A) relativo alla richiesta di assegnazione dei locali
- 2 - copia di un documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del richiedente o dei legali rappresentanti dei soggetti riuniti, datata/e e sottoscritta/e dal/i titolare/i del/i documento/i.
- 3 - progetto qualitativo che si intende realizzare (massimo 5 pagine), sottoscritto dal legale rappresentante del richiedente o dai legali rappresentanti dei soggetti riuniti, che contenga i seguenti elementi:
 - Oggetto della proposta progettuale;
 - Finalità e contenuti della proposta progettuale in relazione a quanto previsto dal presente avviso;
 - Eventuali aspetti innovativi e sperimentali della proposta progettuale;
 - Risultati e benefici attesi;
 - Risorse umane coinvolte distinguendo tra: volontari/associati a titolo gratuito (specializzati e generici), dipendenti retribuiti, collaboratori retribuiti;
 - Ulteriori elementi utili in relazione ai criteri di valutazione dei progetti/attività.
- 4 - Piano Economico complessivo della gestione per il periodo dell'affidamento redatto secondo il modello allegato al presente avviso sottoscritto dal legale rappresentante del richiedente o dai legali rappresentanti dei soggetti riuniti.
- 5 - Curriculum di tutti i soggetti/associazioni, sottoscritti dai rispettivi legali rappresentanti;
- 6 - Eventuali lettere di intenti, sottoscritte, comprovanti le collaborazioni previste.
- 7 - Regolarità della posizione debitoria del Concessionario nei confronti del Comune di Bologna al momento della presentazione della domanda di partecipazione

SOPRALLUOGO (obbligatorio)

Il sopralluogo va concordato con gli uffici al seguente indirizzo di posta elettronica: affariistituzionalisandonatosanvitale@comune.bologna.it. Si precisa che gli arredi presenti nei locali non sono inclusi nella assegnazione.

Art. 18 - Informazioni

Per quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al Regolamento sulle forme di collaborazione tra soggetti civici e amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale e per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani” approvato DC/PRO/2022/90 PG n. 769201/2022

Copia del presente avviso pubblico, compresi i relativi allegati, è reperibile presso:

- Albo Pretorio on-line del Comune di Bologna all'indirizzo:

<http://alboonline.comune.bologna.it/albopretorio/albo.nsf>;

- la sede dell'Ufficio Relazioni per il Pubblico del Quartiere San Donato-San Vitale in Piazza G. Spadolini n.7;

- il sito internet del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it alla sezione Bandi ed Avvisi Pubblici e alla pagina del Quartiere San Donato-San Vitale: <http://www.comune.bologna.it/quartieresandonato/>

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso, **entro e non oltre il 10/02/2023 ore 12:00** è possibile rivolgersi al Quartiere San Donato-San Vitale, facendo riferimento all'Ufficio Contratti, Convenzioni e supporto Giuridico, e-mail: affariistituzionalisandonatosanvitale@comune.bologna.it

Si comunica che i chiarimenti saranno pubblicati **sul sito internet del Comune di Bologna all'indirizzo: www.comune.bologna.it alla sezione Concorsi e Avvisi – Altri bandi e avvisi pubblici.**

L'Amministrazione si riserva, al fine di assicurare l'attuazione degli obblighi di trasparenza, di pubblicare sul sito Internet del Comune di Bologna www.comune.bologna.it le informazioni e i documenti relativi ai progetti che hanno usufruito di forme di sostegno.

Art. 19 - Comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/90

Si informa che la comunicazione d'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90, si intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall'atto di richiesta presentata attraverso la domanda di partecipazione all'avviso pubblico.

Si comunica che il responsabile del procedimento è la Direttore del Quartiere San Donato-San Vitale e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dall'avviso pubblico.

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Bologna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bologna, con sede in piazza Maggiore 6 - 40121 Bologna

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, al Comune di Bologna, protocollogenerale@pec.comune.bologna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Bologna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le finalità legate all'espletamento dell'Avviso Pubblico in oggetto. La normativa di riferimento è, tra l'altro, lo Statuto Comunale (art. 4) ed il Regolamento Comunale Libere Forme Associative.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo

riguardano;

- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di partecipare all'Avviso Pubblico in oggetto.

f.to digitalmente
Il Direttore del Quartiere
San Donato-San Vitale
Dott.ssa Katuscia Garifo

Allegato A modulo richiesta assegnazione
Allegato 1 Planimetrie
Allegato 2 Rendicontazione
Allegato 3 Piano Economico
Allegato 4 Attestazione di avvenuto sopralluogo
Allegato 5 Modulo dichiarazione assolvimento bollo

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e norme correlate)